



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 140 del 1 marzo 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CORROTTI, CERA, NICOLAI, BERNI, TIERO, MARI e PALAZZI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 13
("CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI
AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
PERMANENTE, AFFETTE DA GRAVE LIMITAZIONE
DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE")**

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – VI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente:

“Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 (“Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione”)”

Laura Corrotti

Laura Corrotti

Firmato digitalmente
da: Laura Corrotti
Data: 26/02/2024
14:48:21

Firmato digitalmente da: Flavio Cera
Data: 28/02/2024 11:58:25

Firmato digitalmente da: Eleonora Berni
Data: 28/02/2024 12:29:01

Firmato digitalmente da:
Enrico Tiero
Data: 28/02/2024 12:41:43
Firmato digitalmente da:
Michele Pasquale Nicolai
Data: 28/02/2024 12:12:13

Firmato digitalmente da:
Emanuela Mari
Data: 28/02/2024 14:27:53

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 28/02/2024 14:53:00



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Modifiche al titolo della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 “Contributi per l’adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione”)

1. Al titolo della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 (“Contributi per l’adattamento di veicoli destinati al trasporto alla mobilità delle persone con disabilità permanente, affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione”) le parole “al trasporto” sono sostituite dalle seguenti: “alla mobilità”.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.2

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 13/2014)

1. Il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi ammissibili e finanziabili con le risorse di cui alla presente legge si riferiscono a

- a) modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo;
- b) modifiche degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per le persone con disabilità titolari di patente di guida delle categorie A, B, C, D speciali;
- c) conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D speciali, di cui al comma 5, art. 8 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (“Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”)).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 13/2014)

L'art. 3 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Soggetti ammessi ai contributi*)

1. Hanno titolo a chiedere i contributi di cui alla presente legge:

- a) per interventi di cui all'articolo 2, comma 1, oltre che la persona con disabilità anche coloro che abbiano con la stessa, rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza anagrafica di cui all'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
- b) per interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lett. c), la persona con disabilità in fase di conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D speciali».



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 13/2014)

1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 13/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lett. a) è sostituita dalla seguente: «a) i criteri e le modalità di accesso ai contributi pari al venti per cento in caso di strumenti di guida, quaranta per cento in caso di adattamento al trasporto ed il conseguimento della patente speciale, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti stabiliti dall'articolo 5»;
 - b) il numero 2) della lett. c) è soppresso.

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. La Regione, con procedura a evidenza pubblica, individua, per il supporto alle procedure di cui alla lett. c), comma 1, art. 2, così come introdotta dall'articolo 1 della presente legge, un'associazione di categoria iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b, della legge 6 giugno 2016, n. 106”) che abbia nel proprio statuto finalità volte alla tutela delle persone con disabilità in materia di mobilità, guida e trasporto con una comprovata esperienza, almeno decennale, in tale ambito».



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 13/2014)

1. All'art. 5 della l.r. 13/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, la lett. a) è sostituita dalla seguente: «a) i genitori separati o divorziati della persona con disabilità possono entrambi presentare domanda di contributo per l'adattamento di due veicoli in relazione alle modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo»;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli strumenti di guida è previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta, oltre quanto previsto dall'articolo 27, comma 1 della Legge 104/92. Il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in euro 10.000,00»;
 - c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 bis. Per le modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo, è previsto un rimborso pari al quaranta per cento della spesa sostenuta. Il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in euro 20.000,00. Per il conseguimento della patente speciale è prevista la spesa massima ammissibile pari a euro 1.000,00».



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Modifiche all'art. 7 della l.r. 13/2014)

1. L'art. 7 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", di un apposito fondo denominato: "Fondo per la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità permanente, affette da gravi limitazioni della capacità di deambulazione" nel quale confluiscono, a decorrere dall'anno 2024, le risorse pari a 500.000,00 euro iscritte nel fondo speciale per le spese di parte corrente, di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti"».



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

In linea con la costante attenzione rivolta dalla Regione a favore dei cittadini più vulnerabili, con la presente proposta si intendono apportare alcune significative modifiche alla LR 13/2014 con riferimento alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari. L'obiettivo è quello di promuovere e sostenere la mobilità inclusiva e accessibile, per il sostegno economico in materia di mobilità personale e privata, di cui all'art. 20 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge n. 18/2009, recepita essenzialmente nella legge regionale 29 dicembre 2014 n. 13.

L'esigenza di intervenire nasce dal garantire la piena accessibilità delle fermate e dei mezzi di trasporto pubblico, quali metro, autobus, treno, ad un gran numero di cittadini con disabilità motoria e neuromotoria, residenti nella nostra Regione. Pertanto, si è ritenuto doverosamente necessario garantire alle categorie più fragili e vulnerabili la piena autonomia di movimento, attraverso l'adeguamento della citata legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 ("Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione"). In particolare la proposta di legge prevede quanto segue:

L'art. 1 modifica il titolo della L.R. 13/2014 precisando che i contributi per l'adattamento di veicoli sono destinati non già al trasporto per le persone con disabilità permanente, bensì alla loro mobilità. Tale introduzione si rende necessaria ai fini dell'ampiamiento delle agevolazioni anche alle persone con disabilità, che mediante il conseguimento di una patente di tipo speciale e la modifica della propria autovettura possano raggiungere una maggiore indipendenza per dare effettiva attuazione alla Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità del 2006 che l'Italia ha ratificato nel 2009 con legge n. 18/2009.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

L'art. 2 amplia la gamma degli interventi finanziabili estendendoli alle modifiche degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per le persone con disabilità titolari di patente di guida delle categorie A, B, C, D speciali e al conseguimento delle suddette tipologie di patente;

L'art. 3 estende la platea dei soggetti destinatari del contributo, inserendo anche la persona con disabilità in fase di conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D speciali;

L'art. 4, modificando criteri e modalità di accesso ai contributi, dispone che sono pari al venti per cento in caso di strumenti di guida (oltre quanto già previsto dall'art. 27, comma 1 della Legge 104/92); al quaranta per cento in caso di adattamento al trasporto. Quanto al conseguimento della patente speciale, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, si attesta nei nuovi limiti introdotti dall'articolo 5 pari a 1000,00 euro. Inoltre per quanto attiene la presa in carico ed accompagnamento delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, in fase di primo conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D speciali, la Regione, con procedura a evidenza pubblica, individua, per il supporto alle procedure un'associazione di categoria iscritta al "Registro unico nazionale del terzo settore" di cui al D.Lgs. n. 117/2017, che abbia nel proprio statuto finalità volte alla tutela delle persone con disabilità in materia di mobilità, guida e trasporto, con una comprovata esperienza, almeno decennale, in tale ambito;

La lett. a) comma 1 dell'art. 5 è stata sostituita poiché quella vigente prevede la non cumulabilità del contributo all'adattamento alla guida con quello previsto dalla normativa nazionale. Da qui la scelta di dare un maggiore incentivo alla persona con disabilità che, attraverso la guida, si rende più autonoma. La nuova formulazione introduce la possibilità di accesso al contributo per l'allestimento di due veicoli al trasporto della persona con disabilità, anche ai genitori separati o divorziati poiché il figlio o figlia con disabilità, ha un'agenda settimanale densa di impegni, caratterizzata da scuola (massimo fino ai 25 anni di età), inserimenti lavorativi (TIS /Borsa Lavoro), terapie riabilitative (fisioterapia, psicomotricità, logopedia, musicoterapia, Pet-Therapy), attività sportiva, vita sociale e associativa, di norma gestiti da due genitori. In caso di separazione o divorzio la vettura allestita al



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

trasporto del figlio o figlia, viene assegnata dal Giudice ad uno dei genitori, precludendo di fatto la possibilità all'altro genitore di continuare a partecipare all'agenda quotidiana del figlio limitandone il diritto imprescindibile all'autodeterminazione. Gli altri commi proposti disciplinano, nel dettaglio, i contributi erogabili con i relativi tetti massimi di spesa, consistenti in rimborso pari al 20% per gli strumenti di guida, con un limite di spesa ammissibile pari a 10.000 euro; rimborso pari al 40% per l'adattamento del veicolo al trasporto della persona con disabilità, con un limite di spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro; contributo fino a 1000,00 Euro per il conseguimento della patente speciale di categoria A, B, C, D speciale.

L'art. 6, che modifica l'art. 7 della l.r. 13/2014, individua gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge in 500.000,00 euro, in relazione all'estensione e all'ampliamento dei contributi concedibili alla platea dei beneficiari con disabilità e/o ai loro familiari. Gli oneri saranno imputati sul fondo denominato "Fondo per la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli destinati alla mobilità delle persone con disabilità permanente, affette da gravi limitazioni della capacità di deambulazione". Per l'anno in corso si provvederà con le risorse già disponibili sul capitolo già istituito "Fondo per la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da gravi limitazioni della capacità di deambulazione". La platea dei destinatari degli interventi è rappresentata dai seguenti soggetti:

- 17.973 titolari di patente di guida speciale;
- 300 persone che hanno richiesto il foglio rosa per il conseguimento delle diverse categorie di patente di guida speciale, rilasciati dalle MCTC della Regione nel 2022 e 33066 veicoli destinati al trasporto disabili. (Fonte dati DGT del Centro e ACI).